

## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# Deliberazione n. 31 del 08/09/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre (08/09/2020) alle ore 21:00 si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, a porte chiuse, il Consiglio Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, la seduta si è svolta tramite il sistema di videoconferenza Lepida confERence nel rispetto delle modalità operative definite con decreto sindacale n. 2/2020.

## Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente presso il Municipio in videoconferenza
MERLINI FRANCESCA	Presente in videoconferenza
BALDASSARRI ROBERTO	Presente in videoconferenza
LO CONTE MARINA	Presente in videoconferenza
MIRRI FILIPPO	Presente in videoconferenza
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente in videoconferenza
GALASSI LORENA	Presente in videoconferenza
LANZONI GIANMARCO	Presente in videoconferenza
CASADIO FRANCESCO	Presente in videoconferenza
CENNI LUCA	Presente in videoconferenza
SPOGLIANTI ROBERTA	Assente g.
BARONCINI SUSANNA	Presente in videoconferenza
DE CARLI MIRKO	Presente in videoconferenza

Presenti n. <u>12</u> Assenti n. <u>1</u>

E' presente presso la residenza municipale in videoconferenza il Sindaco, sig. NICOLARDI ALFONSO.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA, presente presso la residenza municipale in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

CASADIO FRANCESCO BARONCINI SUSANNA TAGLIAFERRI FLAVIO

# OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

Il Sindaco sottopone per l'approvazione quanto seque:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

## Normativa:

- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 2.05.2014;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.

## **Motivo del provvedimento:**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651,

legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come

determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno e che l'art. 118 del D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, termine poi ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020 avente per oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, di approvare il PEF 2020 e di applicare una riduzione tariffaria della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche come previsto dalla Delibera di Arera n. 158/2020;

CONSIDERATO che la sopracitata Delibera di Arera stabilisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche che, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, sono state ripartite in quattro gruppi:

- attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi e Regionali;
- attività "ancora soggette a chiusura", riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che "potrebbero risultare sospese", gli "Enti territorialmente competenti" stabiliscono i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;
- attività "non soggette a sospensione per emergenza", per le quali l'Ente territorialmente competente valuta riduzioni tariffarie "commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti", da dimostrare "documentalmente".

CONSIDERATO l'interesse pubblico alla tutela di alcune categorie di utenze, in particolare di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, da attuarsi riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di applicare le indicazioni della Deliberazione 158/2020 di Arera attraverso l'applicazione di percentuali di riduzione dei kd secondo una gradualità che tenga conto delle diverse categorie di utenza come descritto analiticamente nel prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno introdurre un'ulteriore riduzione da applicare alla quota variabile delle utenze non domestiche che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa pari ad Euro 81.000,00, ricorrendo a risorse a disposizione del Comune, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con proprie risorse del bilancio, come descritto analiticamente nel già citato prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO:

- che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Riolo Terme a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. n. 26 del 26 marzo 2009), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell'Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall'1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;
- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;
- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee quida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

RICHIAMATA la deliberazione CAMB/2020/30 del Consiglio d'Ambito di Atersir del 14 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2020, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Riolo Terme;

VISTO il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani":

## **RICHIAMATE:**

• le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 nelle quali il MEF, con riferimento al comma 653, evidenzia che "... richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati ...", e rileva che "... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ..." e che "... quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653

- in commento ...";
- l'aggiornamento per l'anno 2020 delle "linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 con le quali il MEF conferma "l'impostazione delle linee guida interpretative per il 2019 e fornisce indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso";
- la Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 "Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443";
- l'elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Riolo Terme trasmessa all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti a mezzo pec (PG n. 13069/2020), complessivamente pari ad €. 1.153.989,00;

VISTO che il Piano Economico Finanziario 2020 approvato da Atersir è comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto di € 2.798,00, dell'Incentivo Servizi - LFB1 connesso alla gestione del Fondo incentivante di cui alla L.R. 16/2015 di € 14.515,00 e del fondo Covid di cui alla L.R. 16/2015 di € 9.575,00 ed è al netto della scontistica e riduzioni previsti per legge e con regolamento comunale, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), della quota insoluti, oltre che dell'IVA;

TENUTO CONTO che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da Atersir, deve essere quindi integrato, ai sensi di legge, con specifiche voci di costo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2020 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 740.791,00
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 73.799,30
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 36.605,06
Contributo MIUR per scuole statali	-5.600,00
Fondo incentivante LFB1	-14.515,00
Fondo Covid	-9.575,00
Scontistica utenze domestiche	€ 27.224,16
Scontistica utenze non domestiche	€ 20.009,16
Stima quota insoluti	€ 81.247,78
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle	5 0 40 005 45
tariffe	€ 949.986,46

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle

fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

## DATO ATTO altresì che:

- il costo complessivo base per la determinazione delle tariffe, più sopra riportato viene coperto per il 65,32% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 34,68% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;
- le tariffe Tari 2020 relative alle utenze domestiche non subiscono alcun incremento, mentre quelle relative alle utenze non domestiche, comprensive delle riduzioni (per le categorie beneficiarie) disposte per l'emergenza Covid19 e tramite contributo Comunale, subiscono una riduzione media del 33,35% rispetto al 2019;

## **DATO ATTO**

- che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il tributo provinciale, sarà incassato unitamente alla tassa sui rifiuti e successivamente riversato alla Provincia. Per l'anno 2020, poiché il pagamento della Tari sarà effettuato tramite bollettino conforme al PagoPA non trova applicazione, fino a diversa disposizione, la norma che prevede che la Struttura di gestione di cui al D.L. 241/97 effettui lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di tributo provinciale (TEFA) ed opera il successivo riversamento alla Provincia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31.07.2020 dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 e ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'allegato "B" al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2020 avente per

oggetto "EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI";

RICHIAMATA l'ulteriore Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2020 avente per oggetto "ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI", che ha fissato il termine di pagamento della TARI 2020 in due rate con scadenza il 31/10/2020 e il 31/12/2020, in un'ottica volta a semplificare gli adempimenti fiscali nell'attuale contesto economico e socio-sanitario, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Tari;

VISTO l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO l'atto della Giunta URF n. 88 del 16/05/2019 con cui è stata affidata ad HERA S.p.A. la gestione e la riscossione ordinaria della TARI per gli anni 2019-2021 per tutti i Comuni dell'Unione;

VISTA la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 20.12.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2020 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Riolo Terme n. 9 del 30.12.2019 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

TANTO premesso e considerato, viste le tabelle di cui agli allegati "A" e B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione espressa verbalmente per appello nominale, come di seguito riportata:

componenti: 13 presenti: 12 assenti: 1 votanti: 11 favorevoli: 11 contrari: 0

astenuti: 1 (De Carli)

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020, da coprire con l'entrata TARI secondo le logiche specificate nelle premesse, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 740.791,00
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 73.799,30
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 36.605,06
Contributo MIUR per scuole statali	-5.600,00
Fondo incentivante LFB1	-14.515,00
Fondo Covid	-9.575,00
Scontistica utenze domestiche	€ 27.224,16
Scontistica utenze non domestiche	€ 20.009,16
Stima quota insoluti	€ 81.247,78
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle	C 040 00C 4C
tariffe	€ 949.986,46

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le riduzioni di cui alla tabella allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, e l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2020, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 4) di dare atto che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1º gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- di dare atto che il presente provvedimento è dotato della copertura finanziaria per quanto concerne la contribuzione pubblica a riduzione della Tari di cui alle premesse per un importo di € 81.000,00 al cui finanziamento si provvederà con deliberazione di variazione di Bilancio del Consiglio Comunale che sarà assunta entro il 30/09/2020;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria e alla definizione delle modalità di riscossione e degli importi;

Successivamente, con votazione separata identica alla precedente

#### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 08.09.2020

IL SINDACO NICOLARDI ALFONSO IL SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA

Foglio1

# **ALLEGATO "A" - Comune di Riolo Terme**

Categoria	Sottocategoria	Descrizione categoria	ARERA (fasce di riduzione dei kD con riduzioni soltanto dal PEF)	Comune di Riolo Terme (fasce di riduzione con contributi da Bilancio Comunale)*
1	1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	25%	77,60%
1	1B	associazioni	15%	46,56%
2		cinematografi e teatri	25%	77,60%
	3A (da 0 a 2000	<b>y</b>		·
3	mq)	autorimesse, magazzini		
3	3B (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini		
4		Campeggi, distributori carburanti,	450/	46 EG9/
4		impianti sportivi	15%	46,56%
5		Stabilimenti balneari		
	6A (da 0 a 2000			
6	mq)	esposizioni, autosaloni	15%	46,56%
6	6B (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	15%	46,56%
7		Alberghi con ristorante	15%	46,56%
8		Alberghi senza ristorante	15%	46,56%
9		Case di cura e riposo		
10		Ospedale		
11	11A	uffici, agenzie	5%	15,52%
12		banche, istituti di credito e studi professionali		
13	13A	abbigliamento, calzature	25%	77,60%
13	13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	15%	46,56%
13	13C	distributori automatici, gioiellerie		
14	14A	edicole, tabaccai, plurilicenze		
14	14B	farmacie		
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%	77,60%
16		Banchi di mercato beni durevoli	25%	77,60%
		Attività artigianali tipo botteghe:		·
17		Parrucchiere, barbiere, estetista	25%	77,60%
18		falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	15%	46,56%
19		carrozzerie, autofficine, elettrauto	15%	46,56%
20	20A (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	5%	15,52%
20	20B (da 2001 a 8000 mg)	attività industriali	5%	15,52%
20	20C (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	5%	15,52%
20	20D (oltre 15000 mq)	attività industriali	5%	15,52%

Foglio1

21	21A (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	5%	15,52%
21	21B (oltre 2000 mq)	attività artigianali	5%	15,52%
22	22A (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	15%	46,56%
22	22B (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	15%	46,56%
23		Mense, birrerie, hamburgherie	15%	46,56%
24	24A (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	15%	46,56%
24	24B (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	15%	46,56%
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26		Plurilicenze alimentari e/o miste		
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	15%	46,56%
28		lpermercati di generi misti		
29		Banchi di mercato genere alimentari		
30		Discoteche, night club	25%	77,60%

\*Legenda:

Fascia Bassa sconto 15,52% Fascia Media sconto 46,56% Fascia Alta sconto 77,60%

## **COMUNE DI RIOLO TERME**

# Allegato "B" alla Delibera di Consiglio Comunale: TASSA SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020

## **UTENZE DOMESTICHE**

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €.
1	0,80	0,95	0,552	87,164
2	0,94	1,68	0,648	154,143
3	1,05	2,05	0,724	188,091
4	1,14	2,39	0,786	219,286
5	1,23	3,01	0,849	276,172
6 o più	1,30	3,44	0,897	315,625

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Kc	Kd	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €/mq.
1a - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	2,93	0,685	0,865
1b – Associazioni	0,44	2,52	0,529	0,744
2 - Cinematografi e teatri	0,43	2,81	0,517	0,829
3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	5,85	0,721	1,726
3.1 (oltre 2000 mq) – Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	3,51	0,578	1,036
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	5,41	0,914	1,596
5 – Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,769	1,540
6.0 – (da 0 a 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,51	3,72	0,613	1,098
6.1 (oltre 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,39	2,78	0,469	0,820
7 – Alberghi con ristorante	1,64	11,25	1,971	3,319
8 – Alberghi senza ristorante	1,18	7,13	1,418	2,104
9 – Case di cura e riposo	1,00	8,91	1,202	2,629
10 – Ospedali	1,29	10,10	1,551	2,980

11 a – Uffici, agenzie	1,52	11,50	1,827	3,396
40. Danaha ad intituti di avadita atudi professionali			·	
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92	7,55	1,100	2,226
13a - Negozi di abbigliamento, calzature	1,12	7,81	1,346	2,304
13b - Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,36	9,40	1,635	2,774
13c - Distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,41	1,046	3,072
14 a – Edicola, tabaccaio, plurilicenze	1,80	11,84	2,164	3,493
14 b – Farmacia	2,28	15,20	2,736	4,485
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	5,26	1,262	1,555
16 – Banchi di mercato di beni durevoli	2,20	11,14	2,645	3,290
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	7,30	1,310	2,157
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	6,73	1,358	1,986
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	6,93	1,310	2,045
20.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	5,67	1,310	1,673
20.1 (da 2001 a 8000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,97	3,54	1,166	1,044
20.2 (da 8001 a 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	3,04	0,962	0,897
20.3 (oltre 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	2,15	0,793	0,634
21.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	6,46	1,310	1,906
21.1 (oltre 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,97	3,52	1,166	1,039
22.0 (da 0 a 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,71	38,98	6,864	11,501
22.1 (oltre 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,44	34,85	5,337	10,283
23 – Mense, birrerie, amburgherie	5,00	36,38	6,010	10,734
24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	37,44	4,760	11,047
24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	20,36	4,760	6,007
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	21,95	3,318	6,476

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,85	3,137	6,447
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	45,30	4,805	13,369
28 – Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,195	7,671
29 - Banchi di mercato di genere alimentari	5,03	31,46	6,044	9,282
30 - Discoteche, night club, sale giochi	1,91	10,11	2,296	2,983



# **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

# PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2020 / 122 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

# Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/09/2020

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



\*\*\*\*

## **VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2020 / 122 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

## Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE **VENIERI ANDREA** (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna \*\*\*\*\*

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2020 / 122 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

## Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, preso atto "che il presente provvedimento è dotato della copertura finanziaria per quanto concerne la contribuzione pubblica a riduzione della Tari di cui alle premesse per un importo di € 81.000,00 al cui finanziamento si provvederà con deliberazione di variazione di Bilancio del Consiglio Comunale che sarà assunta entro il 30/09/2020", considerato che:
  - x l'atto è dotato di copertura finanziaria;
  - x il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria e alla definizione delle modalità di riscossione e degli importi;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 01/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 08/09/2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2020 al 09/10/2020.

Li, 24/09/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANTONI SAMANTA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## Certificato di esecutività

# Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 08/09/2020

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/10/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANTONI SAMANTA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)